

TAX & LEGAL NEWS



Numero n 4 del 19 febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

Azioni proprie: la riserva negativa riduce la base Ace

Se la società semplice assegna immobili ai soci non c'è reddito

GIURISPRUDENZA

E' detraibile l'iva sui documenti persi incolpevolmente

Cessione di quote o di azienda: inammissibilità della riqualificazione

Il fermo alle auto aziendali

La morosità dei clienti non è causa di forma maggiore

Accertamento di attività estere a soggetto appartenente alla "Lista Falciani"

DOTTRINA

La perizia tecnica tardiva non pregiudica l'iper ammortamento

Secondo l'AIDC la rinuncia al TFM non è tassata sull'amministratore

La modifica all'articolo 20 del registro ha portata chiarificatrice

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

Azioni proprie: la riserva negativa riduce la base Ace

Le nuove regole contabili interessano anche i soggetti OIC adopter, i quali dovranno contabilizzare l'acquisto di azioni proprie mediante l'iscrizione di una riserva negativa a riduzione delle voci di patrimonio netto. Questa riserva assume rilevanza anche ai fini del calcolo della base Ace: l'effetto quindi sarà la riduzione dell'importo massimo (il limite del patrimonio netto contabile) al quale può essere applicato il coefficiente di rendimento nozionale.

Agenzia delle Entrate, Risposte al Telefisco del 2 febbraio 2018

DOTTRINA

La perizia tecnica tardiva non pregiudica l'iper ammortamento

Secondo l'Assonime, le imprese che ottengono la perizia tecnica oltre la fine del periodo di imposta non decadono dai benefici dell'iper ammortamento. Questa situazione dovrebbe essere assimilabile al caso in cui il bene, entrato in funzione in un periodo, viene interconnesso nel periodo successivo: l'iper ammortamento spetta a partire dal periodo in cui avviene l'interconnessione. Nel caso prospettato, quindi, l'iper ammortamento dovrebbe iniziare a decorrere dal periodo di imposta in cui viene giurata la perizia.

In assenza di chiarimenti ufficiali, è comunque possibile la presentazione di un interpello volto a chiarire la portata della norma di legge.

Assonime, Circolare 4 del 7.2.2018

Secondo l'AIDC la rinuncia al TFM non è tassata sull'amministratore

Nella norma di comportamento 201/2018 l'AIDC si esprime sul tema della rinuncia alla percezione del TFM da parte di un amministratore.

Se l'amministratore non è un socio della società, la rinuncia genera una sopravvenienza attiva tassata sulla società, mentre non vi è alcun effetto reddituale sulla persona fisica.

Questa conclusione, seppure con altre motivazioni, viene ritenuta valida anche quando l'amministratore è socio della società. In tale situazione, secondo l'AIDC, il costo fiscale del credito a cui si rinuncia è pari a zero, non essendovi mai stata tassazione in capo alla persona fisica. Ne deriva che la sopravvenienza attiva sulla società eccede (per l'intero ammontare) il costo del credito, e quindi deve essere tassata; sull'amministratore, che non riceve alcun beneficio, non vi è invece l'emersione di materia imponibile.

La conclusione a proposito dell'amministratore socio è opposta a quella raggiunta recentemente dall'Amministrazione finanziaria nella risoluzione 124 del 13 ottobre 2017, che però, secondo l'AIDC, deve considerarsi "motivata sulla scorta di richiami giurisprudenziali antecedenti alla modifica normativa e, dunque, non più conferenti alla fattispecie."

Norma di comportamento AIDC 201/2018

IVA

GIURISPRUDENZA

E' detraibile l'Iva sui documenti persi incolpevolmente

La Cassazione è intervenuta su tema delle conseguenze dell'accertamento induttivo Iva, in particolare per quanto riguarda l'impossibilità di detrarre l'iva sugli acquisti risultante dai documenti prodotti dal contribuente. In particolare, la Corte ribadisce il principio secondo il quale l'accertamento induttivo (articolo 55 del D.P.R. 633/72) *“non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta per rivalsa sugli acquisiti di beni e servizi in quanto l'onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta può essere adempiuto con le modalità previste dall'articolo 2724 del Codice Civile. e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie, ciò però a condizione che l'impossibilità allegata dal contribuente di provare con i mezzi ordinari l'Iva assolta in rivalsa sia conseguenza di un comportamento incolpevole”*. La pronuncia è conforme alle sentenze n. 25694/2016, n. 5182/2011 e n. 21233/2006.

Cassazione, Sentenza 1323 del 19.1.2018

ALTRE IMPOSTE

GIURISPRUDENZA

Cessione di quote o di azienda: inammissibilità della riqualificazione

La Commissione provinciale di Milano, con una sentenza estremamente articolata, ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro non possa essere applicata retroattivamente.

La Commissione di Milano prima ha ricordato che su questo argomento, in senso favorevole alla tesi della natura interpretativa e retroattiva del nuovo articolo 20, si è già pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 4/2018 del 31 dicembre 2018).

Poi entrando nel merito ha evidenziato come *“l'irrisolto contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di legittimità autorizza l'interprete a tener conto della novità legislativa e, sulla base di una lettura della nuova norma costituzionalmente orientata in direzione della preminenza del principio di ragionevolezza, ad attribuire alla previgente disposizione un contenuto precettivo che, allo stesso tempo, sia compatibile con gli ordinari criteri ermeneutici, ma anche rispettoso della volontà del legislatore, quale si è manifestata nella recente novella.”*

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza 12.2.2018

DOTTRINA

La modifica all'articolo 20 del registro ha portata chiarificatrice

Secondo l'Assonime, le modifiche introdotte dalla legge 205/2018 hanno portata chiarificatrice, e quindi dovrebbero applicarsi anche ai contenziosi che riguardano attività di accertamento effettuate prima del

1 gennaio 2018 sempreché su tali rapporti non si sia già formato un giudicato o l'accertamento non sia divenuto comunque definitivo.

Secondo Assonime anche la relazione governativa al disegno di legge, la quale afferma che: *"trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro"*, confermerebbe la valenza interpretativa della nuova disposizione.

L'amministrazione finanziaria (nelle risposte a Telefisco) e la recente giurisprudenza della Cassazione (sentenza 2007 del 26 gennaio 2018) si sono schierate però a favore dell'applicabilità della nuova norma solo a partire dalle attività di liquidazione degli atti espletate dopo il 1 gennaio 2018

Assonime, Circolare 3 del 6.2.2018

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Il fermo alle auto aziendali

Secondo la Cassazione, i limiti al pignoramento dei beni aziendali non si estendono alla procedura di fermo amministrativo. La suprema corte sostiene infatti che *"la norma sui limiti al pignoramento di determinati beni a norma dell'articolo 515 del codice di procedura civile attiene alla fase della esecuzione forzata e non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'articolo 86 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 il quale ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa" (Sezioni Unite, Ordinanza n. 15354 del 22.7.2015)."*

Il testo attuale dell'articolo 86 dovrebbe però consentire di superare questa impostazione, in quanto la norma prevede l'avvio della procedura *"salvo che il debitore o i coobbligati (...) dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione."*

Cassazione, Sentenza 3174 del 9 febbraio 2018

La morosità dei clienti non è causa di forma maggiore

La sentenza stabilisce la possibilità di irrogare sanzioni a un contribuente che non aveva provveduto al versamento tempestivo di accise per asserite cause di forza maggiore, riscontrabili nella elevata morosità dei propri clienti.

Nelle motivazioni, la Suprema corte ribadisce le conclusioni già raggiunte in passato (Sentenza 22153/2017) e suffragate dalla giurisprudenza comunitaria: *"con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ordinanza 18.1.2005 Causa C-325/03 P., Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sentenza 15.12.1994 causa C-195/91 P., Bayer/Commissione, punto 31, nonché sentenza 17.10.2002 causa C-208/01, Perras Medina punto 19)".*

Cassazione, Sentenza 3049 del 8.2.2018

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Se la società semplice assegna immobili ai soci non c'è reddito

Nella risposta ad un interpello formulato da un contribuente, la DRE del Piemonte fornisce una importante risposta su un tema diffuso: una società semplice in sede di scioglimento assegna ai propri soci beni immobili posseduti da oltre cinque anni. In tale circostanza:

- sulla società non emergono plusvalenze da assegnazione, dato che non si tratta di una società commerciale che produce reddito di impresa;
- in capo ai soci, è vero che il reddito deve essere quantificato secondo l'articolo 20 bis del Tuir in base alla differenza tra il valore normale dei beni ricevuti ed il costo della partecipazione, ma questa regola vale solo se si è in presenza di un presupposto impositivo in capo alla società. Poiché quest'ultima non deve dichiarare alcun reddito in quanto si verificano i presupposti dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, in capo al socio non è imputabile per trasparenza alcun reddito imponibile.

In sostanza, nel caso della società semplice il reddito che deve essere imputato ai soci, ai sensi dell'articolo 20 bis, deve rispettare le indicazioni della circolare 6/E del 2006 che, seppur emanata per le società commerciali di persone, si ritiene contenga principi che possono essere utilizzati anche per le società semplici.

Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, Risposta a interpello 901-526/2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

Accertamento di attività estere a soggetto appartenente alla "Lista Falciani"

E' legittima la ricostruzione dei redditi fondata sulla presunzione contenuta nell'articolo 12 del dl 78/09, in quanto *"anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso (Cassazione 8605/2015), ovvero dotato dell'alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari (Cassazione 9760/2015)"*.

Cassazione, Sentenza 3276 del 12.2.2018